



**COMUNE DI STRA**  
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
NUMERO 30 DEL 29-09-2017**

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE**

N. 1102 Reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è stata affissa oggi all'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 20 OTT. 2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Iacometta Dott.ssa Danila

La presente copia è conforme all'originale

Li, 20 OTT. 2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Iacometta Dott.ssa Danila

**CERTIFICATO DI  
ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è

**DIVENUTA ESECUTIVA IL**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Iacometta Dott.ssa Danila

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **20:45**, nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto risultano:

<b>Cacciavillani Caterina</b>	<b>Presente</b>
<b>Borgato Cristina</b>	<b>Presente</b>
<b>Ferraresso Mario</b>	<b>Presente</b>
<b>Russian Gianfranco</b>	<b>Presente</b>
<b>Franco Walter</b>	<b>Presente</b>
<b>Fila Gianni</b>	<b>Presente</b>
<b>Dotta Francesco</b>	<b>Assente</b>
<b>Afshar Haleh</b>	<b>Presente</b>
<b>Sartori Maricla</b>	<b>Presente</b>
<b>Bedon Andrea</b>	<b>Assente</b>
<b>Bettini Sonia</b>	<b>Presente</b>
<b>Tolin Sandro</b>	<b>Presente</b>
<b>Masci Cristian</b>	<b>Presente</b>
	<b>Presenti 11 Assenti 2</b>

Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra **Iacometta Dott.ssa Danila**, **SEGRETARIO COMUNALE**, con le funzioni di cui all'art. 97 del D. Leg. Vo 267 18.08.2000 n. 267;

A mente degli artt. 38 e 39 del D. Leg. Vo 267 del 18.08.2000, assume la presidenza il/la Sig.ra **Cacciavillani Caterina** nella sua veste di **SINDACO** e constatato il raggiungimento del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Sono nominati scrutatori, ai sensi dell'art.8 del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale i **sigg.ri:**

**Fila Gianni**  
**Afshar Haleh**  
**Tolin Sandro**

Il **SINDACO** invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'avviso di convocazione dell'odierna adunanza.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Cacciavillani Dott.ssa Caterina

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Iacometta Dott.ssa Danila

## **Secondo punto all'O.d.G.**

### **“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex Art. 24, D.L. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.L. 16 giugno 2017, n. 100 ricognizione partecipazione possedute”**

Sono presenti n. 11 consiglieri;

Risultano assenti n. 2 consiglieri: (Dotta – Bedon)

Scrutatori: Fila Gianni – Afshar Haleh – Tolin Sandro.

#### **Sindaco:**

Si tratta ovviamente di un obbligo di legge in quanto il D.L. richiamato già nell'O.d.G. cioè il 175/2016 come rinnovato dal D.L. 100/2017 prevede che gli enti locali debbano fare un provvedimento di revisione straordinaria delle partecipate che costituisce un aggiornamento del precedente piano di razionalizzazione del 2015 che tutte le Amministrazioni hanno già approvato.

Questo Decreto prevede che i Comuni non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Vengono elencati nella proposta di Delibera, che richiama il D.L., vengono indicate quelle attività che possono essere svolte dalle partecipate alle quali il Comune partecipa.

Vengono anche puntualmente elencate invece quelle partecipate che per le loro attività devono essere alienate.

Potrei elencarle, abbiamo tutti il testo, se si ritiene che giovi posso elencare sia le attività concesse e sia le attività che le partecipate dagli enti locali non possono esercitare.

Il nostro Comune si trova nella situazione di non avere partecipazioni in quelle società alle quali gli enti locali non possono partecipare, in questa ricognizione vengono elencate le società nelle quali abbiamo parte che sono l'Azienda Consorzio Trasporti Veneziani ACTV s.p.a con una percentuale di partecipazione del Comune di Stra pari allo 0,075%, la Società del patrimonio per la mobilità veneziana s.p.a. con una percentuale di partecipazione del nostro Comune dello 0,099% con onere complessivo per l'una e per l'altra gravante per l'anno 2017 precedente pari a 0.

Infine la Veneziana Energia Risorse Idriche, Territorio, Ambiente e Servizi Veritas s.p.a. con una percentuale di partecipazione del Comune di Stra dello 0,824% e anche in questo caso con un onere complessivo gravante per l'anno 2017 precedente pari a 0.

Quindi ci troviamo nella situazione di non dover alienare alcuna partecipata.

Quindi la proposta di Delibera è così formulata ovvero si propone di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23.09.2016 – la data prevista dal Decreto – accertandole come dall'allegato alla presente deliberazione, di mantenere le partecipazioni detenute e che l'esito della ricognizione venga comunicato ai sensi dell'Art. 17 del D.L. 90/2014 con le successive modifiche ed integrazioni e che la Delibera venga inviata alla competenze Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Questa è in sintesi la proposta di Delibera, se ci sono delle delucidazioni o si rendano necessarie delle ulteriori precisazioni le daremo. Prego.

**Consigliere Sartori:**

Per quanto riguarda questa proposta di deliberazione il nostro gruppo è favorevole, è favorevole che l'Amministrazione di Stra intenda mantenere la propria partecipazione all'Azienda Consorzio Trasporti Veneziano ACTV, alla Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana s.p.a. e a Veneziana Energia Risorse Idriche, Territorio, Ambiente e Servizi Veritas in quanto queste attività aziendali risultano di preminente interesse per i cittadini.

Sicuramente l'Amministrazione Comunale di Stra non sarebbe in grado di gestire autonomamente l'efficacia di tutte queste attività, quindi non sarebbe in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini quindi il nostro voto sarà un voto a favore.

**Consigliere Tolin:**

Io volevo fare una considerazione personale sulla serietà di questa legge.

Allora dai primi paragrafi leggiamo *i Comuni non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*; tra le società dove gli Enti Locali possono continuare a mantenere le partecipazioni leggiamo le società che alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo risultino già costituite, autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Non so se queste sono strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, le case da gioco non mi sembrano necessarie. Comunque era solo per informare i nostri concittadini qui presenti.

Il gruppo del M5S si astiene dalla votazione di questa Delibera.

**Sindaco:**

Concordo d'altra parte è una fattispecie che non si presenta nel nostro Comune perché non abbiamo alcuna partecipazione in attività di questo genere.

**Consigliere Tolin:**

E' una considerazione alla qualità della proposta...

**Sindaco:**

Si, certo ho capito. Non so se ci sono da parte di qualche Consigliere o Assessore ulteriori precisazioni, se non ci sono altre precisazioni mettiamo ai voti la proposta di Delibera così come l'ho prima sinteticamente illustrata.

Favorevoli: 10

Contrari: nessuno

Astenuti: 1 (Tolin)

Mettiamo ai voti anche l'immediata esecutività.

Favorevoli: 10

Contrari: nessuno

Astenuti: 1 (Tolin)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 30 del 22-09-2017 (all. A);

Udito il dibattito svolto;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visto che sulla stessa si sono acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'esito delle votazioni che si sono testè tenute;

### **DELIBERA**

1) di approvare l'allegata proposta di delibera n. 30 del 22-09-2017 che si allega alla presente per farne parte integrante (all. A).

2) di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile.

## Il Consiglio Comunale

Premesso che la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016, come rinnovato dal D.Lgs. n. 100/2017. Per, tra gli altri, gli Enti Locali, il provvedimento di revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del precedente "piano di razionalizzazione" del 2015, che le Amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della Legge n. 190/2014;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Tenuto conto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

Atteso che il **Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

F.to il Segretario Comunale: Dott.ssa Iacometta Danila

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

Tenuto conto che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno**



**dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nell'allegato alla presente deliberazione;

Richiamato il citato piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di C.C. n. 46 del 30.11.2015, , provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Ritenuto, pertanto, di mantenere le partecipazioni detenute;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**DELIBERA**

- 1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole** come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. Di mantenere, pertanto, la partecipazioni detenute;**
- 3. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;**
- 4. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;**
- 5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.**

## **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'Art. 49 e Art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 22-09-2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 29-09-2017

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, parere **Favorevole**

Il Responsabile del servizio  
F.to Iacometta Dott.ssa Danila

---

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, parere **Favorevole**

Il Responsabile della ragioneria  
F.to Compagno Dott.ssa Lorella

## RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

NOME	AZIENDA CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO A.C.T.V. Spa
SEDE LEGALE	ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO, 32 – 30135 VENEZIA P. IVA – 03341820276
PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI STRA	0,075
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' PER AZIONI
DURATA DELL'IMPEGNO	31-12-2029
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE PER L'ANNO 2017 E PRECEDENTI SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE	ZERO

L'Amministrazione Comunale di Stra intende mantenere la propria partecipazione nell'Azienda Consorzio Trasporti Veneziano A.C.T.V. Spa ancorchè nella ridotta percentuale dello 0,075%, in quanto l'attività aziendale risulta di preminente interesse per la generalità dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale di Stra non sarebbe oggi in grado di gestire autonomamente e con efficacia il complesso delle attività riconducibili all'azione dell'Azienda A.C.T.V. Spa e volte al soddisfacimento di esigenze collettive.

Per l'immediato futuro, non sono previsti a favore di A.C.T.V. Spa aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o garanzie.

NOME	SOCIETA' DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITA' VENEZIANA Spa
SEDE LEGALE	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 396 – 30170 VENEZIA – MESTRE – C.F/ P. IVA – 03493940278
PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI STRA	0,099
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' PER AZIONI
DURATA DELL'IMPEGNO	31-12-2049
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE PER L'ANNO 2017 E PRECEDENTI SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE	ZERO

L'Amministrazione Comunale di Stra intende mantenere la propria partecipazione nella Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana Spa ancorchè nella ridotta percentuale dello 0,099%, in quanto l'attività societaria risulta di preminente interesse per la generalità dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale di Stra non sarebbe oggi in grado di gestire autonomamente e con efficacia il complesso delle attività riconducibili all'azione della società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana Spa e volte al soddisfacimento di esigenze collettive.

Per l'immediato futuro, non sono previsti a favore della Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana Spa di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o garanzie.

NOME	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI – VERITAS S.p.a
SEDE LEGALE	SANTA CROCE, 489 – 30135 – VENEZIA P. IVA - 033441820276
PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI STRA	0,824
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' PER AZIONI
DURATA DELL'IMPEGNO	31-12-2050
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE PER L'ANNO 2017 E PRECEDENTI SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE	ZERO

L'Amministrazione Comunale di Stra intende mantenere la propria partecipazione nella Società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – VERITAS - ancorchè nella ridotta percentuale dello 0,824%, in quanto l'attività societaria risulta di preminente interesse per la generalità dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale di Stra non sarebbe oggi in grado di gestire autonomamente e con efficacia il complesso delle attività riconducibili all'azione della società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – VERITAS - e volte al soddisfacimento di esigenze collettive.

Per l'immediato futuro, non sono previsti a favore della società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – VERITAS – aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o garanzie.